# PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

**tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lituania e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lituania**

## A. *Lettera del Consiglio dell'Unione europea*

Signor . . .,

1. Mi pregio fare riferimento alle consultazioni tenute il 6 novembre 1997 tra le nostre rispettive delegazioni al fine di modificare l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995, e l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, al fine, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2000 la durata dei protocolli n. 1 dei suddetti accordi relativi agli scambi di prodotti tessili e di modificare il regime tariffario previsto da tali accordi per i prodotti tessili.

2. A seguito di tali consultazioni si è concordato di modificare come segue l'accordo sul libero scambio e l'accordo europeo:

2.1.1. Il paragrafo 1 dell'articolo 10 dell'accordo sul libero scambio e il paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania di cui ai capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1º gennaio 1998.»

2.1.2. L'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo è abolito.

2.2. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 dell'accordo sul libero scambio e il paragrafo 2 dell'articolo 16 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

«I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Lituania ai prodotti tessili originari della Comunità di cui ai capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1º gennaio 1998.»

2.3. All'articolo 10 dell'accordo sul libero scambio e all'articolo 16 dell'accordo europeo è aggiunto il testo seguente:

«3. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili ivi indicati.»

2.4.1. All'articolo 19 del protocollo n. 1 dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo, l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla frase seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.»

2.4.2. Il funzionamento del protocollo n. 1 dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo viene riesaminato prima dell'adesione della Lituania all'OMC.

2.4.3. L'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo è sostituito dal testo seguente:

«**Prodotti non soggetti a limiti quantitativi assoggettati al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo**

(le descrizioni complete dei prodotti delle categorie figuranti nel presente allegato si trovano nell'allegato I dell'accordo)

*Categoria:*

2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 28, 39, 117, 118.»

2.4.4. Il paragrafo 4 dell'articolo 2 del protocollo A del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato a norma del protocollo n. 3 dell'accordo sul libero scambio nei casi in cui tali documenti stabiliscono chiaramente che la Repubblica di Lituania deve essere considerata il paese d'origine in base alle regole non preferenziali sull'origine in vigore nella Comunità.»

2.5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo. Esso è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

3. Le sarei grato se potesse cortesemente confermarmi che il Suo governo accetta quanto sopra. In caso affermativo, il presente protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere all'accordo sul libero scambio e all'accordo europeo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 1998 alle condizioni che saranno specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 1).

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio*
*dell'Unione europea*

*Appendice 1*

**SCAMBIO DI NOTE**

La Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee porge i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea e si pregia fare riferimento all'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995, all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 19 novembre 1997.

La Direzione generale desidera informare la Missione che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, la Comunità europea è disposta a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1º gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Direzione generale «Relazioni esterne» sarebbe grata se la Missione le confermasse che il governo della Repubblica di Lituania è d'accordo su quanto precede.

La Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea i sensi della sua più profonda stima.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea porge i suoi omaggi alla Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee e si pregia fare riferimento alla nota della Direzione generale del 19 dicembre 1997 relativa all'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995, all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 19 novembre 1997.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, il governo della Repubblica di Lituania è disposto a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1º gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee i sensi della sua più profonda stima.

B. *Lettera del Governo della Repubblica di Lituania*

Signor . . .,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera dell'8 dicembre 1998, così redatta:

«1. Mi pregio fare riferimento alle consultazioni tenute il 6 novembre 1997 tra le nostre rispettive delegazioni al fine di modificare l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995, e l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995 al fine, tra l'altro, di prorogare la durata dei protocolli n. 1 dei suddetti accordi relativi agli scambi di prodotti tessili e di modificare il regime tariffario previsto da tali accordi per i prodotti tessili.

2. A seguito di tali consultazioni si è convenuto di modificare come segue l'accordo sul libero scambio e l'accordo europeo:

2.1.1. L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo sul libero scambio e l'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

"I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania di cui ai capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1º gennaio 1998."

2.1.2. L'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo è abolito.

2.2. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 dell'accordo sul libero scambio e il paragrafo 2 dell'articolo 16 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente:

"I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Lituania ai prodotti tessili originari della Comunità di cui ai capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono aboliti a decorrere dal 1º gennaio 1998."

2.3. All'articolo 10 dell'accordo sul libero scambio e all'articolo 16 dell'accordo europeo si aggiunge il paragrafo seguente:

"3. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili ivi indicati."

2.4.1. All'articolo 19 del protocollo n. 1 dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo, l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2000."

2.4.2. Il funzionamento del protocollo n. 1 dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo viene riesaminato prima dell'adesione della Lituania all'OMC.

2.4.3. L'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo è sostituito dal testo seguente:

**"Prodotti non soggetti a limiti quantitativi assoggettati al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo**

(le descrizioni complete dei prodotti delle categorie figuranti nel presente allegato si trovano nell'allegato I dell'accordo)

*Categoria:*

2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 28, 39, 117, 118."

2.4.4. Il paragrafo 4 dell'articolo 2 del protocollo A del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

"4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato a norma del protocollo n. 3 dell'accordo sul libero scambio nei casi in cui tali documenti stabiliscono chiaramente che la Repubblica di Lituania deve essere considerata il paese d'origine in base alle regole non preferenziali sull'origine in vigore nella Comunità."

2.5. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo. Esso è redatto in duplice esemplare in lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

3. Le sarei grato se potesse cortesemente confermarmi che il Suo governo accetta quanto sopra. In caso affermativo, il presente protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere all'accordo sul libero scambio e all'accordo europeo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 1998 alle condizioni che saranno specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 1).

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo*
*della Repubblica di Lituania*

*Appendice 1*

**SCAMBIO DI NOTE**

La Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee porge i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea e si pregia fare riferimento all'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995, all'accordo europeo tra le Comunità europee i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 19 novembre 1997.

La Direzione generale desidera informare la Missione che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, la Comunità europea è disposta a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1º gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Direzione generale «Relazioni esterne» sarebbe grata se la Missione le confermasse che il governo della Repubblica di Lituania è d'accordo su quanto precede.

La Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea i sensi della sua più profonda stima.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea porge i suoi omaggi alla Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee e si pregia fare riferimento alla nota della Direzione generale del 19 dicembre 1997 relativa all'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania, firmato il 18 luglio 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995, all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, e al protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere a detti accordi, siglato il 19 novembre 1997.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del protocollo aggiunto, il governo della Repubblica di Lituania è disposto a consentire che le disposizioni del protocollo aggiuntivo si applichino di fatto a decorrere dal 1º gennaio 1998, fermo restando che ciascuna delle parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione di fatto del protocollo aggiuntivo previo preavviso di centoventi giorni.

La Missione della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee i sensi della sua più profonda stima.

Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 1998.

Udfærdiget i Bruxelles den 8. december 1998.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 1998.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 8 Δεκεμβρίου 1998.

Done at Brussels on 8 December 1998.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1998.

Gedaan te Brussel, op 8 december 1998.

Feito em Bruxelas, em 8 de Dezembro de 1998.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 1998.

Som skedde i Bryssel den 8 december 1998.

Pasirašyta Briuselyje 1998 m. gruodžio 8 d.

En nombre del Consejo de la Unión Europea

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

Im Namen des Rates der Europäischen Union

Εξ ονόματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

On behalf of the Council of the European Union

Au nom du Conseil de l'Union européenne

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Namens de Raad van de Europese Unie

Em nome do Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

På Europeiska unionens råds vägnar



Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

